



Comune di Saint-Christophe Commune de Saint-Christophe

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

Servizio Segreteria

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 63 DEL 21/12/2023

OGGETTO: REVISIONE APPLICAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SULLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE.

VISTA la legge regionale del 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;

VISTO il vigente Statuto comunale;

RICHIAMATA la deliberazione n. 177 del 1° dicembre 2022 con la quale la Giunta comunale ha approvato il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici pubblici;

VISTI i Decreti del Sindaco n. 2/2021 del 5 maggio 2021 con il quale veniva conferito l’incarico di Segretario del Comune di Saint-Christophe e degli adempimenti connessi all’Arch. Mauro RAVASENGA sino al rinnovo dei Consigli Comunali e n. 9/2022 del 6 dicembre 2022 con il quale venivano conferiti gli incarichi ai responsabili dei servizi fino al 31 dicembre 2023;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e [ss.mm.ii.](#);
- gli artt. 42, 48 e 49 del D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05/05/2009 n. 42” e [ss.mm.ii.](#);

VISTI i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 30 dicembre 2022 concernente l’approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2023/2025 e del documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.) triennio 2023/2025 e [ss.mm.ii.](#);
- deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 12 gennaio 2023 concernente l’assegnazione delle quote di bilancio ai sensi dell’art. 46, comma 5, della L.R. 7/12/1998 n. 54 ed art. 169 del D.lgs. 267/2000 e [ss.mm.ii.](#);

VISTO il regolamento regionale del 3 febbraio 1999, n. 1 “Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d’Aosta” per le parti ancora in vigore ai sensi della sopraccitata L.R. 19/15;

RICHIAMATO l’art. 97 della Costituzione;

RICHIAMATE la Legge 241/90 e la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 recante “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”;

RICHIAMATI gli artt. 21 e 23 della LR 54/1998;

VISTO il vigente Statuto comunale e, in particolare, l’art. 7 e l’art. 10 inerenti alle competenze del Consiglio e della Giunta comunali;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale ad assumere la presente deliberazione;

RICHIAMATO il seguente quadro normativo di riferimento:

- Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”;
- Legge 8 giugno 1962 n. 604 "Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali " e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e s.m.i.;
- D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, “Nuovo Regolamento Anagrafico”;
- Legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", articolo 2, comma 15 che recita:
- *15. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale.*
- Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”, e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;
- D.Lgs. 7 marzo 2005, nr. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale e s.m.i.;
- Legge 31 marzo 2005, n. 43 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché’ per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280;
- Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”;
- Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile” convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162;
- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 25 maggio 2016 “Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta d’identità elettronica, ai sensi dell'art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43”;
- Regolamento dell'AGID per l’adozione di Linee Guida per l’attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale allegato alla Determinazione nr. 160 del 17 maggio 2018 (ai sensi degli artt. 14-bis e 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82);
- Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché’ di innovazione tecnologica”, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8;

PREMESSO che:

- I Servizi Demografici, nell'ambito delle funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e Stato Civile, tra le diverse funzioni attribuite, garantiscono il rilascio di certificazioni e documenti d'identità;
- Il servizio di rilascio di certificazioni anagrafiche è soggetto all'applicazione di diritti di segreteria comunali, la cui normativa (Tabella D, allegata alla Legge 8 giugno 1962, n. 604 e s.m.i.) ne determina il valore, come di seguito indicato:

- certificati di qualunque natura, autenticazione di firme e copie conformi in carta semplice: € 0,26;
 - certificati di qualunque natura, autenticazione di firme e copie conformi in carta resa legale: € 0,52;
 - certificati e attestati redatti a mano con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la determinazione dell'albero genealogico, per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti, in carta semplice per ogni nominativo: € 0,26 e diritto fisso di ricerca per € 2,58;
 - certificati redatti a mano con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la determinazione dell'albero genealogico, per ogni singolo nominativo contenuti in tali atti, in carta resa legale per ogni nominativo: € 0,52 e diritto fisso di ricerca per € 5,16.
- Il Comune di Saint-Christophe mira all'ottimizzazione dell'attività amministrativa, favorendo la semplificazione e la riduzione dei tempi delle procedure necessarie alla gestione delle richieste pervenute dagli utenti, conformemente ai principi di efficienza ed efficacia ai quali deve essere uniformata l'attività amministrativa, mediante attuazione di processi paralleli al già avviato rilascio delle certificazioni dei dati anagrafici in modalità telematica, assicurato dal Ministero dell'Interno direttamente dall'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), previa identificazione digitale degli utenti mediante SPID, CIE o CNS;
 - In tale contesto, il Comune intende incentivare ulteriormente l'utilizzo dei mezzi telematici e dell'ANPR, quale portale telematico di emissione on-line dei certificati anagrafici, anche da parte dei soggetti esterni, favorendo così la riduzione della permanenza fisica dei cittadini presso gli Sportelli dedicati (minori tempi di attesa), funzionale;

RILEVATO altresì che in conformità al Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica", convertito dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di integrare i propri sistemi di incasso con la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati (il Sistema "PagoPA") ovvero di avvalersi di fornitori di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma, ciò al fine di velocizzare le operazioni di versamento a favore delle pubbliche amministrazioni;

ATTESO che i comuni che non versano nelle situazioni strutturalmente deficitarie, le cui modalità di individuazione sono declinate nell'art. 242 del D.lgs. 267/2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 15, della Legge 127 del 15 maggio 1997 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", possono prevedere la soppressione o la riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'Ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dello stesso;

POSTO che il Comune di Saint-Christophe non versa in situazione strutturalmente deficitaria (ex art. 242 del D.Lgs. 267/2000) in quanto non presenta gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio;

CONSIDERATO che la proposta di soppressione di alcune tariffe dei servizi demografici non andrebbe ad alterare gli equilibri complessivi delle entrate dell'Ente: gli introiti derivanti dall'incasso dei diritti di segreteria ammontano ad una somma complessiva di euro 143,02 annui (dato riferito al periodo 01/01/2022-31/12/2022) ed il minore introito verrebbe compensato dall'efficientamento della gestione amministrativa e dal miglioramento del servizio al cittadino;

CONSIDERATO che, a fronte del carattere esiguo degli introiti sopra evidenziati, l'attività di incasso dei diritti di segreteria di cui alla Legge 604/1962 e s.m.i. comporta, nel corso delle attività gestite in front-office, un notevole dispendio di tempo da parte degli operatori comunali e degli utenti, in quanto trattasi di somme di piccolo importo frazionate in centesimi che impongono la gestione dei resti nel caso di pagamenti in contanti. In particolare, la gestione degli incassi dei diritti di segreteria determina un allungamento dei tempi dell'attività degli operatori necessaria ad assolvere agli obblighi correlati al maneggio di denaro

pubblico (rendicontazione, versamento in tesoreria, registrazioni contabili, ecc.), attività il cui costo è da ritenersi non proporzionato rispetto all'esiguità degli introiti;

RITENUTO che l'abolizione dei diritti di segreteria per il rilascio di certificati richiesti e trasmessi in modalità digitale e cartacea, quindi, comporterebbe un miglioramento della qualità del servizio per i cittadini e consentirebbe lo snellimento delle procedure funzionale alla riduzione dei tempi di erogazione dei servizi;

VISTO l'obbligo dell'utilizzo del sistema PagoPA per i pagamenti verso le PA, che rende complicato l'emissione di uno IUV per importi di pochi centesimi di euro, obbligando il cittadino a pagare presso la Posta o tramite le piattaforme informatiche;

PRESO ATTO della volontà di semplificare sempre più le operazioni in capo al cittadino;

RITENUTO, quindi opportuno, sospendere, sino a nuova determinazione, con effetto dal 1° gennaio 2024, dei diritti di segreteria, rispettivamente di euro 0,26 e 0,52, previsti dalla Tabella D, allegata alla Legge 604/1962, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 15, della L. 127/1997 e s.m.i., esclusivamente per il rilascio dei certificati anagrafici richiesti e trasmessi in modalità digitale e cartacea, ad esclusione dei documenti specificati al successivo paragrafo;

DATO ATTO della volontà di mantenere, per quanto attiene esclusivamente i servizi demografici, la riscossione del diritto fisso e del diritto di segreteria per gli atti sotto riportati e precisamente:

- diritti fissi e di segreteria per il rilascio di certificati redatti con ricerca storica d'archivio, previsti dalla Tabella D, punto 6-bis, allegata alla Legge 604/1962;
- diritti di segreteria per il rilascio di attestazioni di regolarità soggiorno e di soggiorno permanente per i cittadini comunitari ai sensi del D.Lgs. 30/2007;
- diritti fissi e di segreteria per rilascio delle Carte d'Identità Cartacee ed Elettroniche nei termini di cui Decreto 25 maggio 2016 con cui viene determinato il corrispettivo a carico del richiedente la carta d'identità elettronica, ai sensi dell'art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
- diritti di segreteria per autenticazioni di firme e copie (previsti dalla Tabella D, punto 6, allegata alla Legge 8 giugno 1962, n. 604 e s.m.i.);
- diritti fissi di segreteria per separazione / divorzio - art.12, comma 6 - D.L.132/2014 convertito dalla L. 162/2014.

VISTO il parere in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49bis, comma 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*", nonché ai sensi dell'art. 19-ter, comma 4 dello Statuto comunale reso dal Segretario;

VISTO il parere in merito alla regolarità contabile, reso dal Responsabile dell'Ufficio finanziario e contabile ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e dell'art. 5, comma 1, lettera B) del regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario in ordine alla legittimità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante "*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*" e dell'art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*";

PROCEDUTOSI con votazione palese espressa mediante alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti n.

Consiglieri votanti n.

VOTI favorevoli n.

VOTI contrari: n

ASTENUTI n

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse si intendono tutte richiamate e costituenti parte integrante della presente deliberazione;

DI DARE ATTO che i comuni che non versano nelle situazioni strutturalmente deficitarie, le cui modalità di individuazione sono declinate nell'art. 242 del D.lgs. 267/2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 15, della Legge 127 del 15 maggio 1997 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", possono prevedere la soppressione o la riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'Ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dello stesso;

DI DARE ATTO che il Comune di Saint-Christophe non versa in situazione strutturalmente deficitaria (ex art. 242 del D.Lgs. 267/2000) in quanto non presenta gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio;

DI DARE ATTO che la proposta di soppressione di alcune tariffe dei servizi demografici non andrebbe ad alterare gli equilibri complessivi delle entrate dell'Ente: gli introiti derivanti dall'incasso dei diritti di segreteria ammontano ad una somma complessiva di euro 143.02 annui (dato riferito al periodo 01/01/2022-31/12/2022) ed il minore introito verrebbe compensato dall'efficientamento della gestione amministrativa e dal miglioramento del servizio al cittadino;

DI DARE ATTO che, a fronte del carattere esiguo degli introiti sopra evidenziati, l'attività di incasso dei diritti di segreteria di cui alla Legge 604/1962 e s.m.i. comporta, nel corso delle attività gestite in front-office, un notevole dispendio di tempo da parte degli operatori comunali e degli utenti, in quanto trattasi di somme di piccolo importo frazionate in centesimi che impongono la gestione dei resti nel caso di pagamenti in contanti. In particolare, la gestione degli incassi dei diritti di segreteria determina un allungamento dei tempi dell'attività degli operatori necessaria ad assolvere agli obblighi correlati al maneggio di denaro pubblico (rendicontazione, versamento in tesoreria, registrazioni contabili, ecc.), attività il cui costo è da ritenersi non proporzionato rispetto all'esiguità degli introiti;

DI DARE ATTO che nei casi di emissione delle certificazioni trasmesse ai cittadini su richiesta a mezzo posta elettronica, nel corso delle attività gestite in back-office, l'elaborazione dello IUV rende complessa la procedura, sia per l'Ente sia per il cittadino, a fronte dell'esiguità del citato versamento, producendo altresì ritardi nei tempi di emissione del documento richiesto, subordinati all'avvenuto pagamento;

DI RITENERE che l'abolizione dei diritti di segreteria per il rilascio di certificati richiesti e trasmessi in modalità digitale e cartacea, quindi, comporterebbe un miglioramento della qualità del servizio per i cittadini e consentirebbe lo snellimento delle procedure funzionale alla riduzione dei tempi di erogazione dei servizi;

DI PRENDERE ATTO dell'obbligo dell'utilizzo del sistema PagoPA per i pagamenti verso le PA, che rende complicato l'emissione di uno IUV per importi di pochi centesimi di euro, obbligando il cittadino a pagare presso la Posta o tramite le piattaforme informatiche;

DI PRENDERE ATTO della volontà di semplificare sempre più le operazioni in capo al cittadino;

DI SOSPENDERE, sino a nuova determinazione, con effetto dal 1° gennaio 2024, dei diritti di segreteria, rispettivamente di euro 0,26 e 0,52, previsti dalla Tabella D, allegata alla Legge 604/1962, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 15, della L. 127/1997 e s.m.i., esclusivamente per il rilascio dei certificati anagrafici richiesti e trasmessi in modalità digitale e cartacea, ad esclusione dei documenti specificati al successivo paragrafo;

DI DARE ATTO della volontà di mantenere, per quanto attiene esclusivamente i servizi demografici, la riscossione del diritto fisso e del diritto di segreteria per gli atti sotto riportati e precisamente:

- diritti fissi e di segreteria per il rilascio di certificati redatti con ricerca storica d'archivio, previsti dalla Tabella D, punto 6-bis, allegata alla Legge 604/1962;
- diritti di segreteria per il rilascio di attestazioni di regolarità soggiorno e di soggiorno permanente per i cittadini comunitari ai sensi del D.Lgs. 30/2007;

- diritti fissi e di segreteria per rilascio delle Carte d'Identità Cartacee ed Elettroniche nei termini di cui Decreto 25 maggio 2016 con cui viene determinato il corrispettivo a carico del richiedente la carta d'identità elettronica, ai sensi dell'art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
- diritti di segreteria per autenticazioni di firme e copie (previsti dalla Tabella D, punto 6, allegata alla Legge 8 giugno 1962, n. 604 e s.m.i.);
- diritti fissi di segreteria per separazione / divorzio - art.12, comma 6 - D.L.132/2014 convertito dalla L. 162/2014.

DI DEMANDARE al Segretario l'adozione degli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio finanziario contabile per gli adempimenti di competenza;

DI DARE ATTO che il responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Segretario comunale;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line al fine di garantire la conoscenza del provvedimento e di confermare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicità stabiliti dall'articolo 23 del d.lgs. 33/2013, in materia di "Amministrazione trasparente".